

Danno catastrofico, danno non patrimoniale e "dommages par ricochet"

Si analizza la questione relativa alla definizione del danno catastrofico prima e dopo l'intervento delle Sezioni Unite del novembre 2008, nonché gli aspetti inerenti la problematica del danno "jure hereditatis", della quantificazione e del "se" con riferimento al diritto al risarcimento in capo alle vittime cosiddette secondarie in conseguenza dell'evento morte.

Massimiliano Fabiani, Avvocato in Bologna

Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Il Giudice potrà, invece, corret-

tamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia, in consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi), lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e successive conformi). Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).

1 Ammissibilità del risarcimento del danno biologico *jure hereditatis*

Il Cristo morto, dipinto tra il 1480 e il 1490 circa e oggi conservato presso la Pinacoteca di Brera in Milano, è una delle opere più celebri di Andrea Mantegna. Il dipinto ritrae il Cristo morto, supino, su di un letto di marmo. È affiancato dalla Vergine Maria, San Giovanni e da una terza figura, identificabile con una pia donna o con la Maddalena, che piangono per la sua morte. La scena si vena di sentimenti affettivi di grande profondità in cui l'espressione degli astanti, quasi il Mantegna intendesse ricomporre lo schema della crocifissione, è esacerbata da un dolore che potremmo definire "umanizzato anche se contestuale alla visione culturale del deicidio". Il profondo senso di *pathos* e il realismo della scena sono potenziati dalla violenta prospettiva che, costituendo una innovazione propria del Rinascimento nel rappresentare la figura umana senza simbolismi, accorcia la figura del Cristo, distorcendone i dettagli anatomici, in particolar modo il torace.

"Saturno abbiamo preso papa". Al nome di Saturno corrispondeva il colonnello Joaquin Lenteno Anaya, comandante della Regione militare in cui era avvenuto lo scontro. Papa era l'appellativo convenzionale che i militari avevano attribuito a Che Guevara. L'assassinio del Guerigliero Heroico venne compiuto a sangue freddo, all'alba di lunedì 9 ottobre 1967 in Bolivia. Secondo il giornalista boliviano Jose Luis Alcazar, l'assassinio venne eseguito da un sottufficiale, il sergente dei *Rangers* Mario Teran, che sparò il colpo di grazia con una pistola calibro 45 di ordinanza, colpendo al cuore il comandante. Prima di spira-

RIFERIMENTI NORMATIVI

CODICE CIVILE

ART. 1223

Risarcimento del danno.

Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

ART. 2059

Danni non patrimoniali.

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

re, il Che (anche se la versione appare fantasiosa seppur utile ai soli fini del nostro articolo) avrebbe sussurrato: «Addio figli miei, Aleida, fratello Fidel (...)». Il cadavere venne trasportato in elicottero a Valle Grande e la salma, mostrata ai giornalisti nella lavanderia dell'ospedale di Nostra Signora di Malta, richiama, per la postura e per lo sguardo, il Cristo morto del Mantegna, come più volte evidenziato da studiosi, commentatori e critici tra i quali Angelo La Bella che, nel libro dal titolo "Che Guevara: l'uomo, l'eroe, il mito" edito da Felice Scipioni, ritrae in copertina proprio il celebre dipinto del Mantegna.

Ho voluto iniziare l'articolo (è stato oggetto del mio intervento al Congresso Nazionale Medico-Legale SISMLA, tenutosi dal 26 al 28 novembre 2009 presso il Centro Congressi dell'Hotel Centergross Argelato in Bologna dal titolo "Lo specialista medico-legale per la società civile" presieduto dal Prof. Benedetto Vergari), dedicato al danno da morte, ad un anno esatto dalle pronunce delle Sezioni Unite sul "nuovo" danno non patrimoniale - è infatti l'11 novembre - focalizzando l'attenzione del lettore sul dolore che traspare dalle figure presenti accanto al Cristo morto (ai fini giuridici la sola che ci riguarda è la Vergine Maria) e sulle (seppur fantasiose, come suddetto) parole proferite dal Che Guevara (in quel momento solo) al sottufficiale Teran in punto di morte e rivolte alla moglie e ai figli (anche in questo caso, ai soli fini giuridici, le uniche figure che ci riguardano). Prima di compiere un "revirement" giurisprudenziale sulla nascita e la formazione del danno catastrofico, sulla problematica inerente la trasmissibilità del danno "jure hereditatis" alle vittime di rimbalzo, sul concetto di "apprezzabile lasso di tempo" e sulla risarcibilità dello stesso oggi, (dopo le Sezioni Unite del 2008), come "danno morale nella sua nuova più ampia accezione", occorre una debita premessa sociologica e dottrinale.

La nostra società, a differenza ad esempio di altre culture, anche antichissime, quali l'Egitto dei faraoni, non è educata a dare spazio al dolore che essa causa, potendolo vivere in piena libertà per sublimarlo. Occuparsi del lutto è prendersi cura di se stessi, perché implica entrare in una dimensione che, più di ogni altra, attraversa la nostra vita, la vita di tutti. Non c'è esistenza umana che non debba fare i conti con la perdita di un proprio caro o con la preoccupazione di non averlo più accanto. È un vissuto che ha implicazioni in tutte le sfere della vita e della personalità: a livello morale, affettivo, pratico, sessuale ed economico.

In dottrina e giurisprudenza, con riferimento all'ammissibilità del risarcimento del danno biologico *jure hereditatis*, si sono formate tre grandi correnti di pensiero: 1) "teoria negativa" che ha negato la possibilità di un risarcimento *jure successionis*, dal momento che il danno in esame viene definito biologico perché incidendo sulla vita, intesa come salute, amenità e gioia di vivere, riguarda la prosecuzione futura della vita stessa. Necessitando il danno biologico di una proiezione futura e di una durata della vita, questo non è configurabile nel caso del decesso del soggetto leso. Si tratta di una giurisprudenza di merito che non ha mai ricevuto alcun consenso da parte della giurisprudenza di legittimità; 2) "teoria affermativa" che ha affermato che la lesione di un diritto personale e non trasmissibile va distinta dal diritto di credito per la lesione subita, avente natura patrimoniale e, pertanto, trasmissibile per successione; 3) "teoria compromissoria" che rappresenta l'orientamento accolto dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Secondo que-

sta teoria l'attenzione va posta su quel periodo di tempo ricompreso tra l'evento lesivo e la morte: in questo lasso di tempo opera una lesione della salute e, quindi, viene in essere il danno biologico. In sostanza la vittima subisce, in questo lasso di tempo, un'effettiva compromissione del diritto alla salute ed il relativo diritto al risarcimento si trasferisce agli eredi. Pertanto il danno biologico, in caso di morte, è solo quello maturato dalla vittima tra il momento del fatto ed il decesso: una morte istantanea o quasi immediata, infatti, non permetterebbe al soggetto leso di percepire la gravità della lesione ed il conseguente patimento derivante dalla menomazione psico-fisica. (G. CASSANO, *I danni da morte nella giurisprudenza successiva alle Sezioni Unite*, Rimini 2009).

2 Natura del danno riconosciuto ai danneggiati "di riflesso o di rimbalzo"

Accanto alla vittima primaria dell'illecito si collocano le vittime cosiddette secondarie, **danneggiati "di riflesso o di rimbalzo"**, poiché subiscono danni dalla morte del congiunto conseguente alla commissione dell'illecito altrui. In verità, **fino agli anni novanta** ed, in particolare, fino alla nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 372/1994, che ha fissato la risarcibilità della lesione fisio-psichica subita dai familiari delle vittime, quale conseguenza del danno morale soggettivo e quindi in una concezione più ampia dell'art. 2059 c.c., si aderiva ad una concezione assolutamente restrittiva del nesso di causalità delineato dagli artt. 40 e 41 c.p., che avrebbe dovuto essere considerato recepito dall'art. 1223 c.c. Alla luce di detto orientamento, **i cosiddetti "danni riflessi"**, poiché ontologicamente indiretti rispetto al soggetto leso (che non coincide necessariamente con la vittima dell'illecito), **avrebbero dovuto essere considerati non risarcibili in quanto non compresi nell'art. 1223 c.c. che, come noto, limita il risarcimento solo ed esclusivamente a quei danni che sono conseguenza diretta ed immediata dell'illecito** (sul punto, si veda quanto affermato dall'avv. Mauro Mazzucato nei primi anni novanta nell'articolo sul "Danno Morale", pubblicato nel n. 5/2009 de "Il Civilista"). Con l'affrancamento della "causalità civilistica", oggi concepita alla luce della causalità giuridica, dalla causalità penale, devono considerarsi risarcibili tutti quei pregiudizi che non sono conseguenze eccezionali, anomale o abnormi dell'illecito (così L. MODAFFARI, *Il risarcimento del danno da morte dei prossimi congiunti, del danno da agonia e del danno catastrofico*, in «www.laprevidenza.it»). In sostanza si configura in capo ai congiunti un danno, che possiamo definire "*jure proprio*" e un danno, che possiamo definire "*jure successionis*". Nel primo caso sarà risarcibile un danno biologico in capo agli stretti congiunti, allorché la sofferenza causata per la perdita del proprio caro abbia determinato loro una lesione all'integrità psicofisica, sempre che venga fornita la prova che il decesso abbia inciso negativamente sulla salute dei congiunti in misura tale da determinare un'apprezzabile permanente patologia o l'aggravamento della patologia preesistente. In tal caso si ricorrerà ai comuni criteri di liquidazioni del danno biologico in uso nei diversi Tribunali. Vi è poi il danno, sempre *jure proprio*, derivante dalla lesione del rapporto parentale, quale componente del danno non patrimoniale, che viene liquidato (sempre sussistendone i presupposti e le necessarie allegazioni) secondo i "*ranges*" dettati anche in questo caso dalle principali Corti

di merito. Nel secondo caso (danno biologico e danno morale *jure hereditatis*) occorre accertare se la vittima primaria abbia maturato o meno il relativo diritto a percepire il risarcimento del danno. La giurisprudenza, all'uopo, ha statuito che **occorre tenere distinti il concetto di "salute", che consente una forma di tutela risarcitoria, dal concetto di "vita" che, essendo strettamente connesso alla persona del suo titolare, non può essere oggetto di autonomo risarcimento nel momento stesso in cui tale persona abbia cessato di vivere.** Le pronunce di legittimità e di merito, al fine di fornire agli operatori del diritto elementi uniformi per comprendere in quali casi agli eredi è consentito il diritto a richiedere un risarcimento del danno *jure hereditatis*, hanno adottato il **criterio dell'"apprezzabile lasso di tempo"**, cercando poi di chiarirne l'estensione temporale, negando il diritto nel caso di morte immediata (o danno tantologico), cioè quando la morte sia avvenuta contestualmente all'evento dannoso.

Infatti una prima rilevante pronuncia da parte della Suprema Corte (27 dicembre 1994, n. 11169), sull'esempio della citata Corte Costituzionale n. 372/1994, sancisce che nel caso di fatto illecito che abbia provocato ad un soggetto lesioni personali cui, dopo un periodo di infermità, sia sopravvenuta la morte, il diritto al risarcimento del danno alla salute verificatosi dal momento della lesione a quello della morte, essendo entrato nel patrimonio dell'infortunato al momento della lesione, può essere fatto valere *jure successionis* dai suoi eredi. Come si è detto, uno dei principali problemi è stato proprio quello di quantificare il lasso di tempo idoneo a consentire la risarcibilità del danno biologico in capo alla vittima primaria e trasmissibile in via ereditaria, tenuto conto che talvolta si è parlato di 24 ore o di tre giorni (termine, quest'ultimo, peraltro nuovamente ritenuto insufficiente dalla recentissima sentenza n. 458 della Suprema Corte del gennaio 2009, n. 458).

3 Configurazione del "danno catastrofico"

L'elaborazione giurisprudenziale del cosiddetto "danno catastrofico", nata agli inizi del nuovo millennio [Cass. civ. 2 aprile 2001, n. 4783 (è imminente la pubblicazione di una sentenza sul tema, segnalatami dal dott. Petti)], ha permesso, in caso di danno da uccisione, ai famigliari di richiedere *jure hereditatis* il **danno psichico subito dalla vittima, dopo il decorso di un intervallo di tempo anche molto breve tra le lesioni e la morte**, quando si è accertata una sofferenza di tale intensità da configurare nella percezione della vittima un danno catastrofico, consistente nella lucida percezione della morte imminente. Secondo la Cassazione la valutazione sulla configurabilità del diritto al risarcimento del danno biologico eventualmente sopportato dalla vittima deve prendere in considerazione l'aspetto fisico e l'aspetto psichico, quando il primo non sia rilevabile nei fatti, a causa del brevissimo lasso di tempo intercorso, deve in ogni caso estendersi a rilevare l'aspetto psichico dell'intensità della sofferenza, che, anche se circoscritta in un periodo temporale breve, può determinare nella vittima una profonda disperazione sulla sua condizione.

La Suprema Corte, nella suddetta pronuncia a cui si è uniformata la successiva sentenza n. 887/2002, conferma l'esigenza di una attenta motivazione da parte delle Corti di merito al breve lasso di tempo in-

tercorso tra la lesione e la morte, ai fini della trasmissibilità del diritto di credito. La Cassazione precisa infine che, secondo l'esperienza medico-legale e psichiatrica, le lesioni mortali conducono, nell'intervallo di tempo tra le lesioni medesime e la morte, alla presenza di un danno "catastrofico" (l'espressione si deve al consigliere relatore Petti), per intensità, a carico della psiche del soggetto che attende lucidamente l'estinzione della propria vita (danno considerato dalla psichiatria nordamericana nella scala DSM III degli eventi psico-sociali stressanti, di sesto livello, che è quello più elevato). La giurisprudenza di merito, in alcune attente pronunce, ha riconosciuto agli eredi la risarcibilità del danno biologico subito dal defunto. In particolare il Tribunale di Foggia ha ritenuto che «in caso di morte di una persona, cagionata da un sinistro, tale evento costituisce un danno ingiusto autonomamente risarcibile, indipendentemente dalla sopravvivenza della vittima, da cui deriva un corrispondente credito risarcitorio nel patrimonio del danneggiato trasmissibile agli eredi» (28 giugno 2002). Il Tribunale di Brindisi ha testualmente statuito: «posto che anche in caso di sinistro cui consegua il decesso immediato si può escludere una totale contemporaneità della lesione con l'evento morte, si deve ritenere che la vittima subisca una perdita risarcibile che andrà a far parte del patrimonio degli eredi» (5 agosto 2002). Da ultimo, due pronunce della giurisprudenza milanese: secondo il Tribunale di Milano (sentenza dell'11 giugno 2003) «in tema di domanda risarcitoria "jure successionis", è configurabile in capo al danneggiato un danno biologico risarcibile e da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psico-fisica da lui patita per il periodo di tempo trascorso tra le lesioni e il decesso. In tale ipotesi in capo al danneggiato matura un diritto a conseguire il risarcimento che è trasmissibile agli eredi, i quali potranno agire nei confronti del danneggiante "jure hereditatis"». La Suprema Corte ha precisato che tale diritto matura, in capo al danneggiato, anche nel caso di sofferenze fisiche e morali sopportate in stato di incoscienza. Si è affermato inoltre il principio che **tale danno sussiste anche qualora il decesso non sopravvenga dopo "un apprezzabile lasso di tempo" dall'azione o dall'omissione colposa, ma sia accertata una sofferenza psichica di tale intensità da configurare nella vittima la percezione di un evento "catastrofico", quale la morte imminente.** Nella sentenza del 14 febbraio 2003 la Corte di Appello Milano precisa che il danno "catastrofico", in quanto «danno psichico può essere apprezzato dal soggetto danneggiato, in tutta la sua intensità, pur nel breve intervallo delle residue speranze di vita, essendo in tal caso non solo e non tanto il fatto della durata a determinare la patologia, ma la stessa intensità della sofferenza e della disperazione. Esso è, quindi, risarcibile ai familiari della vittima "jure hereditatis" e deve essere liquidato con riferimento al momento dell'evento dannoso, senza che vi incidano fatti ed avvenimenti successivi, quali la morte del soggetto lesso».

Alla luce di dette pronunce e al fine di comprenderne meglio la portata innovativa di dette pronunce, desidero riportare a titolo esemplificativo due casi in cui l'apprezzabile lasso di tempo in cui la vittima si è, purtroppo, resa conto dell'inevitabile fine, è condensato in pochi secondi. Il primo caso attiene ad un disastro aereo ove la vittima ebbe certamente la percezione di tale "danno catastrofico", non solo duran-

te quelle poche **decine di secondi** di caduta dell'aereo (luci saltate, panico dei passeggeri, oggetti che volano) ma anche prima, allorché, il pilota tentò l'ultima disperata manovra: le anomalie del decollo e del volo dell'aereo fino allo stallo definitivo e poi alla caduta. Considerata la dinamica dei fatti la vittima ebbe sicuramente chiara (date le condizioni di tempo e di luogo) la visione dell'inevitabile e delle drammatiche conseguenze che gliene sarebbero derivate. Il secondo caso attiene, invece, alla prematura morte di un ragazzo di ventisei anni in conseguenza di un incidente stradale avvenuto nell'ottobre del 2000 e decisa con sentenza del Tribunale di La Spezia n. 816/2006. Sentenza oggi definitiva in quanto non fu poi oggetto di impugnazione. Anche in questo caso la vittima, alla guida del proprio motociclo, ebbe la percezione di tale "danno catastrofico" non solo dopo l'impatto ma anche prima, allorché, vistasi la strada improvvisamente tagliata dalla manovra di inversione ad "U" non consentita dalla segnaletica stradale presente in loco da parte dell'automobilista, egli tentò una disperata frenata ma ebbe chiara la visione dell'inevitabile scontro e delle drammatiche conseguenze che gliene sarebbero derivate. Il corpo del motociclista rimarrà per venti minuti circa sull'asfalto in evidente difficoltà respiratoria, prima dell'intervento degli operatori del 118 che, resisi conto della gravità della situazione, provvederanno a trasportarlo presso il Pronto Soccorso, ove poi ne dichiareranno il decesso. In entrambi i casi **la valutazione che si deve compiere è, per così dire, "ex ante", cioè anticipata al momento in cui il soggetto percepisce l'inevitabile fine e non al momento, diciamo "ex post", in cui dopo l'evento, rimane in vita, in stato di sofferenza fino al decesso.** Se dunque sia il danno morale sia il danno biologico terminali comprendono anche le sofferenze fisiche e morali sopportate dalla vittima in stato di incoscienza, a ben vedere, però, la giurisprudenza non liquida il danno da morte *jure hereditatis* in nessun caso ove la morte sia avvenuta immediatamente; nel caso di morte differita viene liquidato non il danno da morte, ma il danno per il tempo intercorso dall'illecito fino alla morte stessa (così F. BUFFA, *Il danno morale*, cap. III, Rimini 2009, 186). Significativa apertura si è però avuta con la sentenza della Suprema Corte 6 agosto 2007, n. 17177 ove la brevità del periodo di sopravvivenza della vittima alle lesioni patite, in conseguenza di un sinistro stradale, non esclude che la medesima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenze: in questo caso il diritto al risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta, pertanto, già entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte e può conseguentemente essere fatto valere *jure hereditatis*. Ne consegue che il Giudice deve apprezzare la peculiarità del fatto specifico e provvedere alla conseguente liquidazione, necessariamente ancorata a criteri equitativi.

Mi preme altresì segnalare due pronunce emesse dalla giurisprudenza di merito siciliana, inerenti due gravi fatti di criminalità che hanno sconvolto la coscienza del Paese. Con la sentenza 25 giugno 2001 il Tribunale di Palermo ha disatteso «la domanda risarcitoria sperimentata *jure successionis* dagli attori con riguardo al danno, non patrimoniale e/o biologico sofferto da Emanuela Setti Carraro per la morte del marito, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, avvenuta, a dire degli attori, qualche attimo prima del decesso della Setti Carraro, in

quanto dalla documentazioni in atti non si evince in alcun modo che il Generale Dalla Chiesa ebbe a morire prima della moglie». Soccorre in proposito l'art. 4 c.c., secondo cui, quando non risulta provata la premorienza di una persona all'altra, tutte si considerano morte nello stesso momento (in tal senso Cass. civ. 18 febbraio 1986, n. 963). Non essendo stata fornita detta prova, cioè della sopravvivenza della Setti Carraro al Dalla Chiesa, il Tribunale non si è pronunciato sulla risarcibilità – in questo caso *jure successionis* per essere la Setti Carraro mancata ai vivi – del danno biologico sofferto da quest'ultima per avere tragicamente realizzato nella sua mente la scomparsa del marito poco prima di essere barbaramente assassinata, così effettivamente sperimentando quella sofferenza che nei Paesi anglosassoni si indica come “*actual experience*”. Gli attori non hanno richiesto il risarcimento del danno biologico subito in proprio dalla Setti Carraro prima della morte per l'aggressione dalla stessa – e non dal marito – subita, pretesa questa che anche a voler considerare i principi espressi dalla sentenza n. 4783/2001, non avrebbe peraltro potuto trovare positivo riconoscimento, in dipendenza della modalità dell'eccidio portato a termine con agghiacciante rapidità. Ancora una conferma, comunque, al mancato riconoscimento del diritto in caso di morte immediata.

Con sentenza del 2008 sempre il Tribunale di Palermo, nella causa promossa dagli eredi del Giudice Paolo Borsellino, assassinato il 19 luglio 1992, ha statuito che «nel caso di specie non si può tenere conto del danno da morte subito dal Giudice Borsellino, non solo facendo applicazione della giurisprudenza ormai dominante che fa capo l'istantaneità dell'evento (che impedisce di ipotizzare il sorgere nel patrimonio del *de cuius* del diritto al risarcimento del danno da invalidità totale), ma anche perché il danno che si lamenta è proprio quello della morte del parente, che ben può essere adeguatamente valorizzato secondo le predette voci di danno non patrimoniale. Lo stesso è da dirsi in relazione al danno chiamato in premessa “catastrofico”». In questo caso, ci permettiamo sommessamente di dissentire almeno per quanto riguarda (come ha scritto R. ROSSI, *La première del danno esistenziale*, in «www.personaedanno.it») «la consapevolezza amara e dolorosa che Borsellino aveva di dover morire; tanto che, dopo l'uccisione del collega Falcone, aveva deciso, con disperata determinazione, di allontanare affettivamente da sé i propri cari, perché soffrissero “un po' meno” dopo. Ecco lo sconvolgimento dell'esistenza propria e altrui, per se stesso padre e per i suoi congiunti; la vita quotidiana spezzata con la consapevolezza che ciò sarebbe stato per sempre, irreversibilmente. Gli incontri e gli scambi venuti meno, gli affetti interrotti, i legami spezzati, le rinunce rispetto a ciò che si faceva insieme; e soprattutto, quella decisione forzata, lo sforzo inumano, davvero inumano ed eroico di un atto d'amore per gli altri, che è all'incirca come strapparsi il cuore».

Si consideri, altresì, che la risarcibilità del danno da perdita del diritto alla vita ha trovato adeguato riconoscimento nella legislazione vigente ove, in taluni ambiti, il Legislatore ha espressamente disciplinato il risarcimento del danno da morte (*ex plurimis*, l. n. 305/1999 recante disposizioni per la corresponsione degli indennizzi alle vittime del Cermis; l. n. 407/1998 recante disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità nonché, a livello internazionale, nel regolamento CE 2027/1997 del 9 ottobre 1997 recante disposizioni sul-

RISARCIBILITÀ DEL DANNO *JURE HEREDITATIS*

DOTTRINA

Teoria negativa

- ▶ esclude la risarcibilità *jure successionis* poiché il danno biologico incidendo sulla vita privata riguarda la prosecuzione della stessa.

Teoria affermativa

- ▶ riconosciuta la lesione di un diritto personale non trasmissibile.

La trasmissibilità attiene al diritto di credito per la lesione subita, avente natura patrimoniale.

Teoria compromissoria

- ▶ riconosciuta la lesione della salute nell'intervallo di tempo tra l'evento lesivo e la morte e pertanto il diritto al risarcimento del danno si trasferisce agli eredi.

GIURISPRUDENZA

Danno biologico

- ▶ Danno non risarcibile laddove non vi sia un apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte.

Danno *jure proprio*

- ▶ Danno risarcibile purché idoneamente provato.

Danno morale subito dal defunto

- ▶ Danno risarcibile da intendersi come danno terminale avvertito da chi, in condizioni di lucidità mentale, attende soccorsi che ritardano e sente venir meno la propria vita.

l'indennizzo da corrispondere agli eredi per la morte del trasportato in caso di incidente aereo). Queste disposizioni speciali dimostrano chiaramente la considerazione sociale che il fenomeno morte sta assumendo agli effetti del risarcimento del danno (in dottrina, G.B. PETTI, *Il risarcimento dei danni: biologico, genetico, esistenziale*, II, Torino 2002, 765; P.G. MONATERI, M. BONA, U. OLIVA, *Il nuovo danno alla persona*, Milano, Giuffrè, 130; M. FRANZONI, *Il danno patrimoniale e non patrimoniale da perdita delle relazioni parentali*, in «Resp. Civ.» 2003, 992). Anche se la giurisprudenza abbia cercato di trarre linee guida ai fini risarcitori che interessano in questa sede, è evidente che tratta di provvedimenti normativi che non possono costituire un parametro significativo di raffronto, nascendo in un contesto straordinario del tutto particolare e promanando, anche per ciò che attiene alla quantificazione dell'indennizzo, da una vicenda (quella del Cermis) che ha visto coinvolte responsabilità di organizzazioni transnazionali.

4 Quantificazione e parametrizzazione della risarcibilità del danno catastrofico

Il problema della quantificazione e della parametrizzazione sulla risarcibilità di tale tipo di danno è stata affrontata da varie Corti di merito, secondo le quali la vittima che subisce un danno catastrofico trasmette ai suoi eredi il diritto al risarcimento del danno biologico subito per la lesione (totale) della salute, danno che generalmente viene liquidato nella misura del 100% con o senza un abbattimento (*ex plurimis* Trib. Roma 24 maggio 1988; Trib. Massa Carrara 16 dicembre 1997, n. 670; App. Roma 2 giugno 1994; Trib. Massa Carrara 19 dicembre 1996; Trib. Vibo Valentia 28 maggio 2001; Trib. S. Maria C.V., Sez. I, 14 gennaio 2003, n. 40; Trib. Roma 16 gennaio 2004) e trasmette anche il diritto al risarcimento del danno morale soggettivo parimenti subito. Oggi la giurisprudenza più recente, che riconduce il danno cosiddetto "tanatologico" o da morte immediata nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita. Una tale sofferenza costituisce un danno morale e non un danno biologico terminale, attese l'inevitabilità, nel caso di specie (nel quale l'intervallo di tempo

tra l'incidente e la morte era stato di tre giorni), ad integrare gli estremi di quella fattispecie di danno non patrimoniale. Quanto al danno tanatologico, si veda il percorso argomentativo di Cass. civ. 16 maggio 2003, n. 7632, ripreso in maniera speculare da Cass. civ. 19 ottobre 2007, n. 21976, per le quali **la domanda di risarcimento del danno da "perdita del diritto alla vita", o danno tanatologico, proposta jure hereditatis dagli eredi del de cuius, non sarebbe ammissibile, in quanto la lesione dell'integrità fisica con verificarsi dell'evento letale immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo non è configurabile come danno tanatologico, in quanto comporta la perdita del bene giuridico della vita in capo al soggetto, che non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione degli effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando la stessa abbia cessato di esistere, non essendo possibile un risarcimento per equivalente, che operi quando la persona più non esiste.** Dello stesso orientamento, sempre in caso di minima sopravvivenza, il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, con pronuncia del 26 settembre 2007, cui è seguita la successiva pronuncia, seppur antecedente alla sentenza delle Sezioni Unite, emessa dal Tribunale di Terni del 4 marzo 2008, ove si legge che i prossimi congiunti hanno diritto al risarcimento del danno tanatologico anche in assenza di un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione colposa del diritto alla salute e l'evento morte. L'intervento delle Sezioni Unite, nella sentenza citata nel prologo del presente articolo, non fornisce una risposta esplicita in merito al danno tanatologico. Possiamo però dire, condividendo le affermazioni di A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO nell'articolo *Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un de profundis per il danno esistenziale*, in «Danno e Resp.» I 2009, 39 che probabilmente il diritto alla vita, a differenza di quello alla salute, non è, secondo la Suprema Corte, un "diritto inviolabile" della persona. Va detto che la dottrina si era già espressa in modo assolutamente critico verso l'indirizzo che prevede il risarcimento del danno per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, definendolo "irrazionale" (R. CASO), "contraddittorio" (A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO), "sconcertante e aberrante" (R. FOFFA) "illogico e paradossale" (M. BONA), anche perché considera "economicamente più conveniente uccidere piuttosto che ferire" (G. GIANNINI, nei primi anni novanta). Ciò nonostante le Sezioni Unite non hanno operato alcun *revirement* giurisprudenziale sul solco della pronuncia n. 15760/2006 che aveva (finalmente seppur con un "*obiter dictum*") ammesso l'integrale risarcibilità del «danno da morte come perdita dell'integrità e delle speranze della vita biologica, in relazione alla lesione del diritto inviolabile alla vita, tutelato dall'art. 2 Cost. ed ora anche dall'art. II-62 Cost. europea, nel senso di diritto ad esistere», ma si sono limitate a richiamare la più volte citata pronuncia n. 4783/2001. In sostanza si è proceduto a liquidare come danno morale, non essendo suscettibile di degenerare in danno biologico, quella sofferenza catastrofica provata dalla vittima di lesioni fisiche che sia rimasta

lucida durante l'agonia, in consapevole attesa del decesso. Ciò detto, rimane il problema di liquidare un danno da morte come un danno morale senza avere alcun parametro cui fare riferimento per procedere alla liquidazione. Profilo che ovviamente interessa tutti gli operatori del diritto. Le prime applicazioni pratiche, (e alcune le abbiamo citate) dopo l'estate di San Martino del novembre 2008, non hanno fornito alcuna omogeneità nell'indicazione dei criteri guida (come ricordato da M. RODOLFI, in «Guida al Diritto» 2009, Dossier 9, 19): emblematiche le due pronunce della Suprema Corte del 28 novembre 2008: la n. 28407 riconosce il danno "morale" terminale *jure hereditatis* ad un motociclista deceduto a distanza di ventotto ore dall'evento, mentre la n. 28423 lo nega ad un soggetto deceduto a distanza di quaranta ore dall'evento. La giurisprudenza di merito lombarda riconosce nel febbraio 2009 (Trib. Milano, Sez. X, 16 febbraio 2009) una liquidazione di € 5.000,00 a titolo di danno biologico terminale per quattordici ore di sopravvivenza pur in assenza di lucidità e la nega nel marzo 2009 (Trib. Busto Arsizio 24 marzo 2009, n. 389) per il decesso di un bimbo di un anno a distanza di sei giorni dal sinistro per il "breve" lasso di tempo intercorso per risarcire il danno biologico e per liquidare il danno morale, atteso che il bimbo era già in coma al momento dei primi soccorsi ed era rimasto incosciente fino al decesso. **Il danno morale parentale per la morte dei congiunti deve, quindi, essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del Giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e dell'integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico.** Ecco quindi che, accanto al sistema tabellare di "calcul au point", di aumento percentuale in considerazione delle allegazioni fornite a supporto della richiesta, ulteriore personalizzazione del danno e dei *ranges* proposti dai principali Tribunali italiani in tema di lesione da rapporto parentale (cui si è aggiunta la voce inerente il danno subito dal nonno per la morte del nipote), l'auspicio è che i Giudici di merito provvedano a riconoscere e motivare adeguatamente quella personalizzazione del danno, più volte auspicata dal Prof. B. Vergari, anche con l'applicazione pratica da parte dei magistrati, degli avvocati, dei liquidatori delle compagnie, dei consulenti medico-legali delle "linee di principio e metodologico-operative medico-legali in responsabilità civile" sancite dalla SISMLA nel 2009 (si veda M. FABIANI, *Danno morale: se dove come e quando dopo le Sezioni Unite*, in «Il Civilista» 2009, 5 e «www.sismla.it»). Quanto al criterio di applicazione per la liquidazione del danno *jure hereditatis* ci si potrebbe rapportare al danno biologico del danneggiato calcolato al 100%, ovvero all'invalidità permanente assoluta per tutto il periodo di sopravvivenza a cui si aggiunga una posta a titolo di danno morale terminale o, da ultimo, se si debba optare per parametri del tutto equitativi (nello stesso senso, S. GIARDO, *Il danno non patrimoniale da morte*, in «www.personaedanno.it»).

5 Conclusioni

I principi sono dunque i seguenti:

- a) **non è risarcibile il danno biologico (fisico), *jure successionis*, laddove non vi sia un apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte**

che, per ciò solo, **impedisce la formazione del danno risarcibile in capo al *de cuius*, trasmissibile agli eredi** (ex l'art. 565 c.c.);

- b) **è risarcibile il danno psichico subito *jure proprio* dai congiunti, purché ne siano forniti idonei elementi di prova, anche in via presuntiva** [quivi il riferimento è la sentenza della Suprema Corte del 22 marzo 2007, n. 6946, con commento critico di L. VIOLA, *Danni da morte: incidente stradale, danno biologico, danno psichico catastrofale*, in «www.altalex.com», secondo il quale, «a rigore, si tratta di un danno di natura biologica (danno biologico psichico), consistente in una vera e propria malattia nella mente con la conseguenza logico applicativa che deve essere accertata con perizia medico-legale, come confermato, di recente, dal Codice delle assicurazioni private ex art. 139; *id est*, se a monte si individua un danno psichico che ha natura giuridica di danno biologico, non si dovrebbe, a valle, non tener presente la natura giuridica del danno, ancorando la prova ad indici presuntivi che, a rigore, la stessa natura giuridica e la lettera della legge sembrano escludere»];
- c) **è risarcibile il danno morale subito dal defunto, da intendersi come danno terminale avvertito da chi, in condizioni di lucidità mentale, attende soccorsi che ritardano e sente venir meno la propria vita** (da collocare nell'ambito del danno psichico "catastrofico"), **con la conseguente trasmissibilità agli eredi, *jure successionis*.**

Cristo e Che Guevara, sacro e profano, figure antitetiche in tutto, anche per quanto riguarda il riconoscimento di un danno *jure hereditatis*? Forse solo questo parallelo giuridico li avvicina oltre all'età al momento della morte: 33 il Cristo 39 il Che. Cristo sa della fine (materiale) che lo attende, ne è cosciente e nulla fa (perché non è questa la sua missione) per modificare il corso degli eventi. La sofferenza patita dal Cristo durante l'agonia è autonomamente risarcibile, non come danno biologico, ma come danno morale *jure hereditatis*, a condizione però che la "vittima" sia stata in condizione di percepire il proprio stato: la fustigazione, il calvario, il Golgota, la Croce dimostrano inequivocabilmente il maturato diritto al risarcimento del danno sopportato dal Cristo nel periodo intercorre tra il momento della lesione e quello della morte. Il corpo supino disteso sul marmo ritratto dal Mantegna evidenzia in toto il dolore sofferto dal Cristo: i peculiari tratti del Cristo, quali la bocca serrata che disegna un arco ribassato e dolente, le guance scavate, le palpebre abbassate sugli occhi infossati connotano e al contempo accentuano la drammaticità della morte. Anche Maria piangente ha peraltro il volto profondamente solcato da rughe a raggiera che denotano la prostrazione e il dolore che l'hanno sopraffatta. Occorre rilevare che la giurisprudenza di merito (cfr. *ex plurimis*, Trib. Roma 24 giugno 2003, inedita; Trib. Roma 25 gennaio 1996; Trib. Roma 8 giugno 1996; Trib. Roma 19 febbraio 1997; Trib. Roma 9 giugno 1997), al riguardo, ha statuito che i genitori sono stati «privati per sempre della possibilità di assistere alla realizzazione sociale, professionale e familiare del proprio figlio, il che notoriamente rappresenta la gratificazione morale di ogni genitore». Si configura, pertanto, una ipotesi di risarcimento danni *jure hereditatis*, *jure proprio* e (anche) da lesione da rapporto parentale. Che Guevara è consapevole della fine. Lo scontro della quebrada del Churo si protrae già da quattro ore. È stanco, ferito e visibilmente spossato, non ha più scarpe. Il capitano dei *Rangers* Gary Prado, al momento della cattura, af-

ferma quanto segue del Guerrillero eroico: "il suo sguardo faceva impressione". Quello sguardo è rimasto impresso al mondo intero anche nello scatto fotografico che lo ritrae dopo il decesso, nella lavanderia dell'ospedale di Nostra Signora di Malta. Che Guevara capisce che verrà giustiziato (è lui stesso a invitare Teran a sparare, posto di fronte all'inevitabile) e affronta con lucida agonia la morte. È solo, in quel momento. La sua famiglia "allargata", composta dalla moglie Hilda Gadea e dalla figlia Hilda Beatriz nonché dalla nuova compagna Aleida March e i quattro figli, che non vede quanto meno da un anno e mezzo (tanto è durata la sua permanenza in Bolivia), è a Cuba. Anche in questo caso spetterà loro il risarcimento danni *jure proprio*. Mentre per quanto attiene quello *jure hereditatis* è necessario prefigurare, come detto in premessa, che la vittima si sia immaginata *ex ante* l'inevitabilità della imminente fine. Diversamente dovremmo considerare che, dal momento delle lesioni subite, il Che è solo ferito e le lesioni non lo stanno portando a morte certa. In questo caso, con valutazione *ex post* – così come delineata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità – non sussiste quell'apprezzabile lasso di tempo in cui egli ha subito un'effettiva compromissione del diritto alla salute ed il relativo diritto di risarcimento si è trasferito agli eredi. Anche in questo caso sussiste (altresì) una lesione da rapporto parentale. In entrambi i casi l'entità del risarcimento varierà in considerazione dell'*affectio* e di tutti quegli elementi atti a dimostrare l'intensità della relazione affettiva familiare residua manchi di quella che caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta. Desidero concludere questo mio intervento, richiamando il prologo al capitolo 5, "Il lutto" nel libro scritto dal Prof. M. CERISOLI e dal Prof. D. VASAPOLLO, *La valutazione medico legale del danno biologico di natura psichica*. Detto prologo riporta una frase di John Brantner che, meglio di ogni altra, sintetizza efficacemente il profilo del danno subito a mio modesto avviso da chi rimane in vita (in conseguenza del decesso di una persona cara) e dà voce all'opera del Mantegna e alla fotografia del Che Guevara morto, di cui ho parlato in narrativa: «Solo coloro che si tengono lontano dall'amore possono evitare la tristezza del lutto. L'importante è crescere, tramite il lutto, e rimanere vulnerabile all'amore». ■

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

RISARCIBILITÀ DEL DANNO *JURE HEREDITATIS*

Orientamento maggioritario

Cass. civ., Sez. III, 13.01.2009, n. 458,
«Giust. civ. Mass.» 2009, 1, 40

Il danno cosiddetto "tanatologico" o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita ed è tale quello della vittima che sopravvive all'evento

mortale per un lasso di tempo di tre giorni.

Cass. civ., Sez. III, 28.11.2008, n. 28423,
«Giust. civ. Mass.» 2008, 11, 1703

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale (nella specie, da morte del prossimo congiunto), la necessità per il Giudice di merito di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto (c.d. personalizzazione del risarcimento) non significa affatto che il Giudice debba sempre e comunque aumentare i valori risultanti dalle

eventuali tabelle adottate dall'Ufficio Giudiziario cui appartiene, ma significa che tale variazione equitativa è necessaria solo in presenza di situazioni di fatto che si discostino in modo apprezzabile da quelle ordinarie. In caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale *jure hereditatis*, a condizione però che la vittima sia

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilità del danno morale quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso. (Nella fattispecie a causa di un grave incidente stradale la vittima aveva perso la vita quaranta ore dopo il sinistro e non era stata fornita la prova del suo stato di lucidità nella breve frazione temporale di sopravvivenza).

Cass. civ., Sez. III, 28.11.2008, n. 28407, «Guida al Diritto» 2008, 50, 104, nota di MARTINI

Il danno morale parentale per la morte dei congiunti deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del Giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico. In relazione a tale principio guida, costituzionalmente orientato al rispetto dei vincoli della solidarietà familiare, appare quindi riduttiva e illogica la diminuzione della sua entità rapportata alla vita effettiva dei superstiti, deceduti nel corso di un giudizio. La determinazione del danno biologico trasmissibile agli eredi in caso di morte non immediata del congiunto deve essere riferita all'invalidazione totale della parte lesa, privata delle condizioni biologiche di sopravvivenza. Anche nella liquidazione di tale danno il Giudice deve provvedere ad un risarcimento integrale e non parziale.

Cass. civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972, «Il Civilista» 2009, 5, 57, nota di FABIANI

Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come compo-

nente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (...). Il Giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e successive conformi). Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in

patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.

Cass. civ., Sez. III, 22.03.2007, n. 6946, «Giust. civ. Mass.» 2007, 3

La lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, poiché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante "iure hereditatis". (Nella specie la S.C. ha escluso la risarcibilità del danno biologico conseguente alla morte per il breve lasso di tempo che era intercorso fra l'evento lesivo e la morte - due ore - in cui il danneggiato era rimasto in vita lucido di mente.

Trib. Palermo, Sez. III, 29.11.2006, n. 4736, «Il Merito» 2007, 26

Non si accoglie la domanda risarcitoria del danno biologico, morale e catastrofico "iure hereditatis", neppure quale invalidità temporanea della vittima e da questi trasmessa agli eredi, in difetto di prova sul lasso temporale intercorso tra fatto e decesso, e soprattutto in difetto assoluto di elementi atti a sostenere che la vittima percepiva quanto stava accadendo. È evidente che tanto inferiore è il lasso di tempo tra l'evento e il decesso, minore spazio vi sarà per il consolidamento del danno biologico, per evitare che il riconoscimento di quest'ultimo si sostanzii in un risarcimento del diritto alla vita calpestato. Si accoglie la tesi della trasmissibilità del danno non patrimoniale, nei limiti in cui si tiene ben distinto il bene salute che colpisce chi sopravvive all'azione dannosa e la fase di perce-

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

zione della perdita di esso e della vita, dal bene della vita in sé e le conseguenze risarcitorie che ne scaturiscono.

Trib. Milano 24.10.2003

Il danno psichico, a differenza di quello biologico, è trasmissibile ai familiari "*jure ereditario*" anche se tra le lesioni e la morte sia intercorso solo un brevissimo intervallo di tempo, purché sia accertata una sofferenza di tale entità da configurare nella percezione della vittima un danno "catastrofico" e cioè la percezione di una morte imminente e inesorabile. La somma complessiva di euro 1.254.753 costituisce un adeguato risarcimento per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai familiari – padre, madre e sorella – della vittima da omicidio doloso.

Trib. Milano 11.06.2003, «Giustizia a Milano» 2003, 52

In tema di domanda risarcitoria "*jure successionis*", la giurisprudenza della S.C. è ormai ferma nel ritenere che qualora intercorra un apprezzabile lasso di tempo fra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, sia configurabile in capo al danneggiato un danno biologico risarcibile e da liquidarsi in relazione alla effettiva: meno-mazione della integrità psicofisica da lui patita per il periodo di tempo trascorso fra le lesioni ed il decesso. In tale ipotesi in capo al danneggiato matura un diritto a conseguire il risarcimento che è trasmissibile agli eredi, i quali potranno agire nei confronti del danneggiante "*jure hereditatis*". La Suprema Corte ha precisato che tale diritto matura in capo al danneggiato anche nel caso di sofferenze fisiche e morali sopportate in stato di incoscienza. Più di recente si è affermato il principio che tale danno sussiste anche qualora il decesso non sopravvenga dopo "un apprezzabile lasso di tempo" dall'azione o dall'omissione colposa, ma sia accertata una sofferenza psichica di tale intensità da configurare nella vittima la percezione di un evento

"catastrofico", quale la morte imminente.

App. Milano 14.02.2003, «Giur. milanese» 2003, 305

Secondo l'esperienza medico legale e psichiatrica le lesioni mortali, qualora non conducano a morte istantanea, producono, nell'intervallo di tempo fra le lesioni medesime e la morte, un danno "catastrofico" (per intensità) a carico della psiche del soggetto che, lucidamente, attende l'estinzione della propria vita. Detto danno (qualificabile non già come dolore, ma essenzialmente come "sofferenza esistenziale"), in quanto danno psichico può essere apprezzato dal soggetto danneggiato, in tutta la sua intensità, pur nel breve intervallo delle residue speranze di vita, essendo in tal caso non solo e non tanto il fatto della durata a determinare la patologia, ma la stessa intensità della sofferenza e della disperazione. Esso è quindi risarcibile ai familiari della vittima "*jure hereditatis*" e deve essere liquidato con riferimento al momento dell'evento dannoso senza che vi incidano fatti ed avvenimenti successivi, quali la morte del soggetto leso.

Cass. civ., Sez. III, 2.04.2001, n. 4783, «Giust. civ. Mass.» 2001, 663

La morte di un soggetto, causata in modo immediato dall'altrui atto illecito, non fa acquistare al defunto – quindi non fa trasmettere agli eredi – né il diritto al risarcimento del danno biologico, né quello al risarcimento del danno per perdita della vita. Nel caso, invece, che tra il fatto illecito e la morte sussista uno "*spatium vivendi*", indipendentemente dalla durata dello stesso, il Giudice deve motivare sulla rilevanza e l'incidenza del fatto "durata" in ordine alla valutazione dell'esistenza ("*an*") e della consistenza ("*quantum*") del danno e se detta valutazione è positiva deve riconoscere la trasmissibilità del danno biologico "*jure hereditatis*".

Cass. civ., Sez. III, 14.02.2000, n. 1633, «Giust. civ. Mass.» 2000, 331

La morte di un soggetto, causata in modo immediato dall'altrui atto

illecito, non fa acquistare al defunto – quindi non fa trasmettere agli eredi – né il diritto al risarcimento del danno biologico, né quello al risarcimento del danno per perdita della vita, inconcepibile con riguardo ad un bene insuscettibile di essere reintegrato anche solo per equivalente.

Cass. civ., Sez. III, 20.01.1999, n. 491, «Giust. civ. Mass.» 1999, 115

La lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere.

Cass. civ., Sez. III, 25.02.1997, n. 1704, «Giur. It.» 1998, 1589, nota di BONA

Il danno biologico, quale lesione al diritto alla salute, postula necessariamente la permanenza in vita del soggetto leso, in condizioni di menomata integrità psicofisica, tali da non consentirgli la piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, sicché, qualora intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile nei confronti del danneggiato, con riferimento al periodo intermedio di permanenza in vita, un danno

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

biologico, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psico-fisica da lui patita sino al momento del decesso, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi, che possono agire in giudizio "jure hereditatis" nei confronti dell'autore dell'illecito. (Nella specie: si è ritenuto che sus-

sisteva un apprezzabile lasso di tempo, atteso che il decesso si era verificato dopo circa trenta giorni dalla data del sinistro).

Cass. civ., Sez. III, 27.12.1994, n. 11169, «Giust. Civ.» 1995, I, 3081, nota di

CIACCI

Nel caso in cui da un fatto illecito sia derivata dapprima una menomazione dell'integrità psico-fisica

e, dopo una fase intermedia di malattia, la morte del soggetto leso, gli eredi di quest'ultimo possono far valere "jure hereditatis", nei confronti dell'autore dell'illecito, il diritto al risarcimento del danno biologico sopportato dal medesimo soggetto leso nel periodo che va dal momento della lesione e quello della morte.